

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 362

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MOLINARI, ANDREUZZA, BENVENUTO, BISA, BITONCI, BORDONALI, CAPARVI, CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, COMAROLI, DARA, FORMENTINI, FRASSINI, FURGIUELE, GIGLIO VIGNA, GUSMEROLI, IEZZI, LAZZARINI, MACCANTI, MARCHETTI, PANIZZUT, PRETTO, STEFANI, TOCCALINI, ZIELLO, BAGNAI, BARABOTTI, BILLI, BOF, CANDIANI, CARLONI, LOIZZO, MONTEMAGNI, MORRONE, NISINI, PIERRO, ZOFFILI

Istituzione e disciplina delle zone del commercio nei centri storici

Presentata il 17 ottobre 2022

ONOREVOLI COLLEGHI! — In molte città italiane si assiste, da tempo, a fenomeni di degrado e di trascuratezza i quali rischiano, senza interventi adeguati, di disperdere i caratteri tradizionali dei centri storici, con particolare riguardo ai territori a vocazione commerciale. L'ondata di liberalizzazioni che negli anni passati ha investito diversi settori economici del Paese ha avuto certamente una responsabilità nel fare sì che in determinate aree dei centri abitati la forte concentrazione di attività facesse nascere un'agguerrita concorrenza, la quale ha portato a un abbassamento della qualità dei servizi commerciali of-

ferti. Ciò ha avuto un impatto non indifferente sull'ambiente e sul decoro urbano di molte città, rendendo necessaria una regolamentazione dell'esercizio di attività commerciali nei centri storici.

Gli interventi del legislatore italiano in materia di liberalizzazioni sono stati molteplici: il primo provvedimento adottato in materia è stato il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, (cosiddetto « Bersani »), a cui sono seguiti i decreti-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (cosiddetto « Salva Italia »), e 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla

legge 24 marzo 2012, n. 27 (cosiddetto « Cresci Italia »). Il processo di liberalizzazione ha trovato la sua più importante affermazione, a livello sia nazionale che europeo, con la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, nota come « Bolkestein », attuata con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, che obbliga alla rimozione delle barriere che possono essere di ostacolo alla libera circolazione di beni e servizi tra gli Stati membri. La stessa direttiva ammette tuttavia alcune eccezioni. L'articolo 9 della direttiva, infatti, nel disciplinare i regimi di autorizzazione, prevede che gli Stati membri possano subordinare l'accesso ad un'attività di servizio e il suo esercizio ad un regime di autorizzazione soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni: il regime di autorizzazione non è discriminatorio nei confronti del prestatore; la necessità di un regime di autorizzazione è giustificata da un motivo imperativo di interesse generale; l'obiettivo perseguito non può essere conseguito tramite una misura meno restrittiva, in particolare in quanto un controllo a posteriori interverrebbe troppo tardi per avere reale efficacia.

Pertanto, il legislatore può adottare misure di regolamentazione per l'esercizio di un'attività di servizio di fronte a un « motivo imperativo di interesse generale » di cui il legislatore comunitario, all'articolo 4 della medesima direttiva 2006/123/CE, dà una definizione nella quale rientrano l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica e la tutela dell'ambiente urbano.

La presente proposta di legge (che riproduce l'atto Camera n. 1072 della XVIII legislatura) intende quindi garantire lo sviluppo dei centri storici attraverso la valorizzazione della qualità e delle tradizioni degli esercizi commerciali, al fine di caratterizzare le realtà dei territori locali, sal-

vaguardandoli dal rischio di degrado e incuria.

A tal fine l'articolo 1, in conformità ai principi di cui alla direttiva 2006/123/CE, disciplina un regime di autorizzazione per l'esercizio delle attività commerciali ubicate in zone all'interno dei centri storici, a garanzia degli obiettivi di interesse generale di tutela dell'ambiente e dei consumatori, dell'ordine pubblico, della sicurezza e dell'incolumità pubblica, della sanità pubblica e della conservazione del patrimonio nazionale storico, artistico e culturale.

L'articolo 2 affida ai comuni la predisposizione di un elenco di zone ubicate all'interno dei centri storici nelle quali l'insediamento, l'apertura, l'ampliamento di superficie, il mutamento di settore merceologico, il trasferimento di sede e il subingresso degli esercizi commerciali sono soggetti al rilascio di un'autorizzazione da parte dello sportello unico per le attività produttive.

L'articolo 3 detta i criteri per la predisposizione da parte dei comuni dell'elenco, che è adottato sulla base degli strumenti e dei programmi stabiliti dalle regioni.

L'articolo 4 istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico un Fondo, con una dotazione di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2023-2025, per la riqualificazione e il potenziamento delle attività commerciali all'interno dei comuni con popolazione inferiore 5.000 abitanti. La ripartizione delle risorse avviene con un decreto ministeriale, che fissa anche una percentuale, sempre a valere sulle risorse assegnate al Fondo, da destinare ai comuni che ne fanno richiesta per la realizzazione di programmi di iniziativa pubblica, da attuare in convenzione con soggetti privati, finalizzati a incentivare l'insediamento delle attività commerciali nelle zone ubicate all'interno dei centri storici.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Ambito di applicazione e finalità)

1. La presente legge, al fine di salvaguardare i caratteri tradizionali dei centri storici dal rischio di degrado e di incuria, detta disposizioni per la valorizzazione della qualità e delle tradizioni degli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa.

2. In conformità ai principi contenuti nella direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, e al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, la presente legge disciplina il regime di autorizzazione per l'esercizio delle attività commerciali ubicate in zone all'interno dei centri storici, a garanzia degli obiettivi di interesse generale di tutela dell'ambiente e dei consumatori, dell'ordine pubblico, della sicurezza e dell'incolumità pubblica, della sanità pubblica e della conservazione del patrimonio nazionale storico, artistico e culturale.

Art. 2.

(Regolamentazione del commercio nei centri storici)

1. I comuni, sentite le organizzazioni delle imprese del commercio e dei consumatori, al fine di garantire una razionale gestione del territorio nonché di promuovere l'attrattività del territorio stesso e di valorizzare le zone aventi più marcata vocazione commerciale, predispongono un elenco di zone all'interno del centro storico in cui l'insediamento, l'apertura, l'ampliamento di superficie, il mutamento di settore merceologico, il trasferimento di sede e il subingresso degli esercizi commerciali sono soggetti al rilascio di un'autorizzazione da parte dello sportello unico per le attività produttive.

2. Nella domanda per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 il soggetto richiedente deve dichiarare in particolare:

a) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;

b) il settore merceologico, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio commerciale.

3. Il comune disciplina il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 prevedendo un termine di conclusione del procedimento stesso non superiore a sessanta giorni, decorsi i quali le domande si intendono accolte qualora non sia comunicato il provvedimento di diniego.

4. L'esercizio dell'attività è subordinato al rilascio dell'autorizzazione.

Art. 3.

(Criteri per l'adozione dell'elenco di zone del commercio)

1. L'elenco delle zone di cui al comma 1 dell'articolo 2 è predisposto nel rispetto dei seguenti criteri:

a) salvaguardia della sostenibilità territoriale e ambientale, attraverso iniziative di riqualificazione del tessuto commerciale, ai fini di un maggiore rispetto delle caratteristiche del territorio;

b) sviluppo del commercio tradizionale attraverso il rafforzamento e la diffusione degli esercizi di vicinato, ai fini di una maggiore tutela del consumatore;

c) tutela del consumatore attraverso la creazione di una rete del commercio orientata alla qualificazione dei consumi, alla trasparenza delle informazioni e alla sicurezza dei prodotti;

d) sviluppo e valorizzazione di attività commerciali di particolare valore storico e artistico, quali testimonianze delle identità commerciali delle aree di antica formazione.

2. L'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 2 è adottato sulla base di strumenti e programmi stabiliti dalla regione, nel rispetto dei criteri di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari in materia di commercio alle disposizioni della presente legge entro il 31 dicembre 2023.

4. Agli esercizi ricadenti all'interno delle zone del commercio di cui alla presente legge si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Art. 4.

(Istituzione del Fondo per la riqualificazione e il potenziamento delle attività commerciali di vicinato nei centri storici)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il Fondo per la riqualificazione e il potenziamento delle attività commerciali di vicinato nei centri storici dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, di seguito denominato « Fondo », con una dotazione di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

2. Il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce con proprio regolamento, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli indirizzi per il funzionamento e per la ripartizione del Fondo tra le regioni e le province autonome, in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome.

3. Una quota delle risorse del Fondo, stabilita con il regolamento di cui al comma 2, è ripartita tra i comuni che ne fanno richiesta per la realizzazione di programmi d'iniziativa pubblica, da attuare in conven-

zione con soggetti privati, finalizzati a incentivare l'insediamento delle attività commerciali all'interno delle zone del commercio.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5. Il regime di aiuti di cui al presente articolo è subordinato al rispetto della normativa vigente in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, nonché alla definizione delle procedure di cui all'articolo 108, paragrafi 2 e 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

(Sanzioni)

1. L'esercizio di attività commerciali in assenza della prescritta autorizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 2, nonché l'assenza o la perdita dei requisiti di cui al comma 2 del medesimo articolo 2, comportano l'obbligo da parte del comune di disporre, previa contestazione, l'immediata chiusura dell'esercizio e, ove rilasciata, la revoca dell'autorizzazione e l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 10.000 euro.

PAGINA BIANCA



19PDL0009120